



**PG n. 17243 del 22.02.2010**

**ORDINANZA N. TL 269/2010**

PERIODI DI APERTURA STABILIMENTI BALNEARI – ANNO 2010

**IL SINDACO**

**PRESO ATTO**

che la Regione Emilia-Romagna provvede annualmente ad emanare l'Ordinanza Balneare con la quale disciplina l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo di competenza;

che l'Ordinanza Balneare per l'anno 2009 ha stabilito all'art. 1 p. 1 il periodo della stagione balneare per l'anno 2009, prevedendo altresì che i Comuni possano riconoscere formalmente, con propria ordinanza integrativa, eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti - per l'elioterapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali - in periodi antecedenti o successivi a quelli indicati nell'ordinanza regionale;

che al punto 6 del medesimo art. 1 l'Ordinanza Balneare sopra citata ha stabilito che i Comuni possano determinare con apposita Ordinanza integrativa le modalità ed i termini di apertura delle attività economiche localizzate sulle aree demaniali;

**DATO ATTO**

che con Ordinanza Integrativa N. TL 83/2009 il Comune di Ravenna ha provveduto a determinare i periodi di apertura degli stabilimenti balneari per l'anno 2009, individuando un periodo ulteriore oltre la stagione balneare in cui gli stabilimenti balneari che intendevano rimanere aperti per elioterapia, attività ricreative, sportive, culturali, di intrattenimento, ludiche e variamente promozionali e di somministrazione connesse, dando adesione volontaristica all'iniziativa "Mare d'Inverno", dovevano darne preventiva comunicazione al Servizio Commercio, Artigianato e Pubblici Esercizi;

**ATTESO**

che la Regione Emilia-Romagna sta provvedendo per il 2010, analogamente al 2009, all'emanazione di Ordinanza Balneare, individuando il periodo della stagione balneare per l'anno 2010;

che l'Ordinanza Balneare 2009 all'art. 9 prevede che fino all'emanazione di successiva Ordinanza vigono le prescrizioni e divieti di cui all'art. 3 p.2, art. 4 p. 1, lett. f), g) m), n), o) e p.2, art. 5 lett. a) p.6 e lett. b) p. 6 e 8;

**CONSIDERATO**

che uno dei principali obiettivi per lo sviluppo ulteriore del turismo balneare dei nostri Lidi è quello della destagionalizzazione, da conseguire attraverso progetti che promuovano il più possibile lungo tutto l'arco dell'anno le presenze e la permanenza turistica nei nostri Lidi, sempre più integrandoli

anche con il resto dell'offerta turistica del territorio, dalla città d'arte al turismo naturalistico, fino a giungere al cosiddetto marketing commerciale;

#### **RAVVISATO**

che detti progetti volti a destagionalizzare il turismo balneare presentano completa coerenza con il GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere) della Regione Emilia-Romagna, il quale nelle linee guida per il turismo, indica che "per le problematiche ..... individuate - congestionamento di tutti i sistemi infrastrutturali e strutturali della costa - determinate dalla concentrazione dell'afflusso turistico nel periodo estivo, è indispensabile individuare una strategia che abbia l'obiettivo di distribuire arrivi e permanenze in un arco stagionale più lungo";

#### **CONSIDERATO**

che nel corso del 2007, al fine di favorire la destagionalizzazione dei Lidi ravennati, è stata avviata in via sperimentale l'iniziativa denominata "Mare d'inverno" che ha esteso, attraverso l'adesione volontaristica degli operatori interessati, l'apertura degli stabilimenti balneari anche nei mesi autunnali ed invernali, riscontrando buoni risultati sia in termini di adesione degli operatori che in termini di interesse dimostrato dai cittadini e dai turisti nei confronti delle diverse iniziative ricreative, sportive e culturali, ludiche programmate;

che negli anni 2008 e 2009 è stata riproposta l'iniziativa Mare d'Inverno anche per l'autunno-inverno rispettivamente 2008 e 2009, prevedendo l'estensione fino al 31 dicembre dei rispettivi anni del periodo di apertura degli stabilimenti balneari e che dette iniziative hanno conseguito risultati positivi in termini di adesioni e qualità degli eventi;

#### **DATO ATTO**

che l'ordinanza P.G. n.95900/09 TL n. 1716/09 "*Disciplina inerente "audizioni musicali, spettacoli di arte varia, concerti dal vivo, trattenimenti danzanti negli stabilimenti balneari - anno 2010", e misure applicabili ad alcuni esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande*" stabilisce, tra le altre cose, che in deroga alle disposizioni generali previste, nelle serate coincidenti con la manifestazione "Notte Rosa" (*venerdì 2 luglio*), giovedì 22 luglio (in occasione della Festa del Patrono del 23 luglio), martedì 10 agosto (San Lorenzo), sabato 14 agosto e domenica 15 agosto, gli stabilimenti balneari potranno rimanere aperti fino alle ore 3,00 dei giorni successivi;

#### **ATTESO**

che con Delibera di Consiglio Comunale N. 123211/202 del 21/12/2009 è stato approvato il POC – Piano dell'Arenile 2009, pubblicato sul BUR n. 2/20010 del 20.10.2010 e che detto Piano all'art. II.2. comma 1 lett. e) prevede tra gli obiettivi quello della destagionalizzazione delle strutture per un'offerta turistica maggiormente flessibile;

#### **VISTE**

le normative previste dal suddetto Piano dell'Arenile, ed in particolare:

- l'art. I.1.12 " Stagione Balneare (Sta)" che prevede <1. *per stagione balneare (STA) si intende ciascuno degli specifici periodi d'uso della spiaggia (estivo/invernale) che vengono definiti da apposite ordinanze*>;
- l'art. I.4.10 "Ristoranti (T5)";
- l'art. I.4.13 "Stabilimenti balneari" (T.4);

- il Capo 4 “*Interventi ammessi sulle strutture turistico ricreative*” ed in particolare gli artt. II.22, II.23 e II.24 che prevedono le condizioni e modalità per la permanenza entro i diversi allineamenti ivi previsti delle strutture precarie temporanee nella stagione balneare estiva e nella stagione balneare invernale;

**PRESO ATTO** che i sopra citati articoli artt. II.22, II.23 e II.24 del Piano dell’Arenile stabiliscono che nella “stagione invernale con programma” le strutture precarie temporanee possono rimanere sull’arenile se utilizzate;

**DATO ATTO** che ai fini dell’applicazione delle citate norme del Piano dell’Arenile, per stagione balneare “estiva” si intende il periodo della stagione balneare come determinato annualmente con Ordinanza Balneare dalla Regione-Emilia Romagna e che per stagione balneare “invernale” si individua il periodo dell’anno non compreso nella stagione estiva;

**RITENUTO** di definire con la presente gli orari di fruizione dell’arenile e gli orari di apertura degli stabilimenti balneari durante la stagione balneare, consentendo, durante la stagione balneare invernale come sopra individuata, l’apertura degli stabilimenti balneari che presentino un Programma per realizzare sull’arenile eventi ed iniziative ricreative, sportive e culturali, ludiche e variamente promozionali, permettendo a tal fine alle strutture balneari il mantenimento della fruibilità della somministrazione annessa, da concepirsi come servizio aggiuntivo atto a completare l’offerta delle medesime, nonché per attività di elioterapia;

**SENTITE** le Associazioni di categoria più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi;

**VISTE:** la legge Regionale 31 Maggio 2002, n.9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

la delibera del Consiglio regionale n.468 del 6 Marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R.9/02" ed in particolare il Paragrafo 3.1.1.;

la Legge 24 Novembre 1981, n.689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n.507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art.1 della Legge 25 Giugno 1999, n.205”;

la Legge 8 Luglio 2003, n.172 recante “ Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

**VISTI** il Codice della Navigazione, con particolare riferimento agli articoli 28, 30,1161 e 1164 e del relativo Regolamento di Esecuzione con particolare riferimento agli articoli 27,28 e 59;

l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

## O R D I N A

1. di stabilire ai sensi dell'art. I.1.12 “ Stagione Balneare (Sta)” del Piano dell’Arenile, citato in premessa, che **per “stagione balneare estiva”** si intende il periodo della stagione balneare come determinato annualmente con Ordinanza Balneare dalla Regione-Emilia Romagna e che per **“stagione balneare invernale”** si individua il periodo dell’anno non compreso nella stagione estiva, così definita;
2. di stabilire inoltre che nel periodo della **stagione balneare estiva:**
  - a) gli stabilimenti balneari osserveranno i **seguenti orari di apertura: dall'alba fino alle ore 24**, con deroga nelle serate coincidenti con la manifestazione **“Notte Rosa”** (*venerdì 2 luglio*), giovedì 22 luglio ( in occasione della **Festa del Patrono** del 23 luglio), martedì 10 agosto (**San Lorenzo**), sabato **14 agosto e domenica 15 agosto (Ferragosto)** in occasione delle quali gli stabilimenti balneari potranno rimanere aperti **fino alle ore 3,00 dei giorni successivi;**
  - b) è **vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 02,00 alle ore 05,00 del mattino**, con deroga in occasione delle serate sopra indicate alla lett. a) per le quali è **vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 03,00 alle ore 05,00;**
  - c) eventuali ulteriori deroghe in relazione a particolari eventi potranno essere oggetto di specifica successiva ordinanza integrativa;
3. di stabilire infine che durante il periodo della **stagione balneare invernale**, come individuata al punto 1):
  - a) è **consentita l'apertura degli stabilimenti balneari** che presenteranno **un Programma di iniziative per il “Mare d’Inverno”** volte a realizzare sull’arenile eventi ed iniziative ricreative, sportive e culturali, ludiche e variamente promozionali, permettendo a tal fine alle strutture balneari il mantenimento della fruibilità della somministrazione annessa, da concepirsi come servizio aggiuntivo atto a completare l’offerta delle medesime, nonché per effettuare elioterapia. Il Programma delle iniziative dovrà essere presentato al Servizio Commercio, Artigianato e Pubblici Esercizi del Comune di Ravenna almeno 15 giorni prima dell’avvio della stagione balneare invernale o comunque almeno 15 giorni prima dell’avvio delle iniziative previste nel Programma.
  - b) gli stabilimenti osserveranno i seguenti orari di apertura: **dall'alba fino alle ore 24, con deroga il 31.12.2010 (“Notte di San Silvestro”)** in occasione della quale gli stabilimenti balneari potranno rimanere aperti **fino alle ore 3,00 del giorno successivo;**
  - c) è **vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 02,00 alle ore 05,00 del mattino**, con deroga per l’ **01.01.2011** in cui è **vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 03,00 alle ore 05,00;**
  - d) eventuali ulteriori deroghe in relazione a particolari eventi potranno essere oggetto di specifica successiva ordinanza integrativa;
4. di dare atto che il mantenimento delle strutture precarie temporanee è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. II.22, II.23, II.24 del Piano dell’Arenile citato in premessa.

## **AVVERTE**

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Il mancato rispetto degli orari di apertura degli stabilimenti balneari fissati ai commi 2 e 3 dell'ordinativo dalla presente ordinanza comporta violazione delle vigenti norme in materia e la conseguente applicazione delle sanzioni fissate dalle vigenti normativa di settore.
3. Fatto salvo quanto sopra previsto al comma precedente, le infrazioni di cui alla presente ordinanza saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/91 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art. 1164 del Codice della Navigazione , commi 1 e 2 e successive modificazioni ed integrazioni:
  - comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
  - comma 2° pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Si precisa al riguardo che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte dell'accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista al 1° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi.

Proventi : al Comune di Ravenna.

## **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Ravenna, 22.02.2010

F.to L'Assessore al Turismo, Commercio,  
Programmazione economica,  
Lavori Pubblici e Subsidenza  
*Andrea Corsini*